CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA
DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

16.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUNTA FRANCESCO**

INDICE

Pag.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (1018) 297

Esenzione dal dazio d'importazione per la calciocianamide (1019) 298

Importazione in franchigia da dazio doganale di cotone in bioccoli o in massa, greggio, di origine e provenienza libica. (1020). 298

Proroga dell'ammissione al regime daziario dei « rottami di ferro, altri » dei recipienti di ferro usati destinati alla rigenerazione delle lamiere (1021) . . 299

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Artelli, Berninzone, Cattania, Dall'Armi, D'Havet, Gervasio, Rocca Ladislao, Rossi di Montelera e Sessa.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PASSARETTI, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (1018)

GANGEMI, *Relatore*, osserva che nell'articolo 1 del disegno di legge, più che una nuova concessione in materia di importazioni temporanee, si prevede una estensione del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, che concerne l'importazione temporanea nel Regno di filo di ottone per la fabbricazione di viti per raggi di automotocicli.

Si estende ora l'agevolezza, di cui nel predetto decreto-legge, ai fili di rame e sue leghe per la fabbricazione di viti. Il termine massimo per la riesportazione è di un anno ed è evidente l'utile valutario che se ne ritrae.

L'articolo 2 prevede l'introduzione nel Regno di fibre tessili per essere ritorte e tinte, e siccome non giungono in buone condizioni, come imballaggio, si è ritenuto opportuno di dare, specialmente alle matassine più corte, un involucro della stessa fibra o di fibra diversa, in modo che pervengano bene conservate e pronte al primo bagno.

L'articolo 3 prevede il ripristino di concessioni di temporanea importazione, già scadute, riguardanti i nastri per ceppi freno per il completamento di vetture automobili e autocarri; i tessuti speciali di lana per la

fabbricazione di palle da tennis, che venivano prima dall'Inghilterra e ora forse verranno dall'America; la galatite per la fabbricazione di bottoni fini, i quali si esportano in misura tre volte superiore alla materia importata e, infine, la celluloide greggia per la fabbricazione di bottoni, che nel momento attuale sul mercato internazionale ha un prezzo dal 40 al 50 per cento inferiore a quello interno.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

CICOGNA rileva, in ordine alla importazione degli involucri di maglie di fibra artificiale contenenti matassine, chiamate comunemente « focaccette », che l'Italia è la maggiore esportatrice nel mondo di tale articolo.

Il provvedimento, mentre servirà a dare un ridotto lavoro di tintoria e torcitura, viene a creare sul mercato internazionale una ragione di concorrenza al prodotto finito che si esporta.

Ad evitare dannose conseguenze, raccomanda che le concessioni di temporanea importazione siano valutate in tutti i loro aspetti.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Esenzione dal dazio d'importazione per la calciocianamide. (1019)

GARBARI, *Relatore*, fa presente che le industrie nazionali produttrici di calciocianamide, pure essendo attrezzate a produrre quantitativi sufficienti per i bisogni dell'agricoltura, non hanno potuto, in questi ultimi anni, sfruttare tutte le loro possibilità di produzione, per mancanza di energia elettrica a basso costo. Di qui la necessità di importare la differenza tra le richieste dell'agricoltura di detto fertilizzante e la produzione nazionale.

L'esenzione doganale risulta necessaria per il fatto che i prezzi praticati sui mercati esteri nostri fornitori, coll'aggiunta del dazio doganale di entrata, sarebbero superiori a quelli fissati nell'interno del Regno.

Comunica che l'agricoltura, nell'annata agraria 1939-40, ha assorbito circa due milioni e mezzo di quintali di calciocianamide.

Nella relazione al disegno di legge si afferma che l'esenzione dal dazio di importazione viene limitato a trentaduemila tonnellate, nonostante i maggiori bisogni dell'agricoltura, « perchè risulta che, a causa della situazione internazionale non si possa fare assegnamento, per acquisti all'estero, sopra quantità più elevate ». Ora, se effettivamente è da prevedersi che i bisogni dell'agricoltura saranno maggiori, sarebbe stato, a suo avviso, logico lasciare la porta aperta per l'importazione di quantitativi superiori. Comunque è da ritenersi, in base al consumo degli anni precedenti, che trentaduemila tonnellate siano sufficienti alle necessità agricole e propone perciò l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Importazione in franchigia da dazio doganale di cotone in bioccoli o in massa, greggio, di origine e provenienza libica. (1020)

PRESIDENTE. Poichè il Relatore camerata Sessa è in congedo invita il Consigliere nazionale Delfino a riferire sul disegno di legge.

DELFINO, *Relatore*, nota che il cotone libico finora era soggetto al dazio normale di 150 lire per quintale, che in realtà si eleva a 205 lire. La produzione del cotone libico è molto misera: si tratta, al massimo, di mille quintali che, di fronte al quantitativo che si consuma in Italia, sono assolutamente trascurabili. Si pensi che la Sicilia nell'anno corrente produrrà dai nove ai dieci milioni di chili di cotone.

In Libia è stato sperimentato il cotone quasi tutto in coltivazioni irrigue, discostandosi dalle direttive che si applicano tanto in Italia che in Africa Orientale.

D'altra parte è da rilevare che il cotone prodotto in Africa Orientale è esente da dazio doganale e, pertanto, appare logico che sia accordato lo stesso trattamento a quello libico. Il provvedimento merita, quindi, di essere senz'altro approvato.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga dell'ammissione al regime daziario dei « rottami di ferro, altri » dei recipienti di ferro usati destinati alla rigenerazione delle lamiere. (1021)

PEVERELLI GIUSEPPE, *Relatore*, ricorda che col Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 739, era stato consentito, in via temporanea, alle ditte esercenti l'industria della rigenerazione delle lamiere di ferro di importare dall'estero, col regime dei « rottami di ferro e di acciaio, altri », e cioè col dazio di lire 5.50, i recipienti di ferro (bidoni e tamburi) già utilizzati per il trasporto di materie bituminose e simili, presentati – o ridotti sotto vigilanza doganale – in pezzi (fasciami e fondi) non aventi alcuna dimensione superiore a 195 centimetri.

Poichè tale agevolezza è venuta a scadere il 15 giugno 1940-XVIII, ed essendosi accertato dai competenti organi ministeriali che le condizioni del mercato di approvvigionamento dei materiali siderurgici sono rimaste quali erano al momento in cui fu ritenuto opportuno di accordare l'agevolezza, mentre le necessità del consumo di lamiera sono notevolmente accresciute, e che la concessione non ha causato inconvenienti di nessun genere, è sembrato conveniente di accordare, nell'interesse dell'economia nazionale, una proroga alla concessione, per un periodo di altri due anni.

Propone, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 10.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (1018)

ART. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al Regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Fili di rame e sue leghe	Per la fabbricazione di viti	Kg. 100	un anno

ART. 2.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione come speciali agevolezze per il traffico internazionale, previsto dall' articolo 19 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunti gli involucri di maglie di fibra artificiale (recipienti), contenenti matassine (dette comunemente « focaccette ») di fibre artificiali temporaneamente importate per essere ritorte e tinte, da riesportare pieni di dette matassine od anche vuoti.

ART. 3.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di temporanea importazione, già accordate in via provvisoria, per i prodotti seguenti:

a) Nastri per ceppi freno: per il completamento di vetture automobili e autocarri.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941-XIX.

(Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 668 e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731).

b) Galatite in lastre e in fogli di spessore da millimetri 2 in su: per la fabbricazione di bottoni, fibbie, allacciatori e simili.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941-XIX.

(Regio decreto-legge 11 maggio 1924-II, n. 809, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473 e Regio decreto-legge 1° marzo 1938, anno XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).

c) Tessuti di lana (feltri): per la fabbricazione di palle da tennis.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1942-XX.

(Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).

d) Celluloide greggia (in masse, tubi, bacchette, lastre, fili): per la fabbricazione di bottoni, forcelle da testa ed altri lavori.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1942-XX.

(Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706 e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731.

ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esenzione dal dazio d'importazione per la calciocianamide. (1019)

ART. 1.

È concessa l'esenzione dal dazio d'importazione per la calciocianamide, voce 715-*b*-3 della tariffa doganale, entro il limite di trentaduemila tonnellate.

La quantità ammessa al detto beneficio dovrà essere importata non oltre il 31 dicembre 1940-XIX.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Importazione in franchigia da dazio doganale di cotone in bioccoli o in massa, greggio, di origine e provenienza libica. (1020)

ARTICOLO UNICO.

Alla tabella della tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalla Libia, allegata al Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1413, è apportata la seguente aggiunta:

Numero e lettera della tariffa doganale del Regno	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazi di entrata	Quantitativo annuale da ammettere al trattamento di favore
181-a-1	Cotone in bioccoli o in massa, greggio	quint.	esente	1.000 —

Proroga dell'ammissione al regime daziario dei «rottami di ferro, altri» dei recipienti di ferro usati destinati alla rigenerazione delle lamiere. (1021)

ARTICOLO UNICO.

Il beneficio previsto dal Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 739, per i recipienti di ferro (bidoni e tamburi) già utilizzati per il trasporto di materie bituminose e simili, inservibili all'uso proprio, presentati o ridotti, sotto vigilanza doganale, in pezzi (fasciami e fondi) non aventi alcuna dimensione superiore a 195 centimetri, è ulteriormente prorogato, alle stesse condizioni, dal 15 giugno 1940-XVIII al 15 giugno 1942-XX.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI